



**Selezione del contraente da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per l'affidamento della REALIZZAZIONE RESIDENZA PROTETTA ANZIANI E CENTRO SOGGIORNO SOCIALE CONGIUNTO AL TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI – CUP: J51B10000480009 CIG 663941281A.**

**VERBALE N. 2 del 20/07/2016**

Successivamente, il giorno venti, del mese di luglio, dell'anno duemilasedici (20/07/2016), alle ore 12,00, a Fermo, presso la stanza n. 9 della Provincia di Fermo, posta al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, è tornato a riunirsi, in seduta pubblica, il Seggio di gara, così composto:

- Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore I- Organi Ist.li – AA.GG. e Contratti di questo Ente, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Gabriella Agostinelli, Presidente della Fondazione Marziali e Cruciani, in qualità di componente;
- Dott. Maurizio Conoscenti, Funzionario del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo, in qualità di componente;

oltreché la Sig.ra Mirella Raimondi, quale segretario con funzioni verbalizzanti.

Richiamato il Verbale n. 1 del 17/05/2016, nonché la comunicazione pubblicata lo scorso 18 luglio alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla pagina <http://www.provincia.fermo.it/sua/sua-p-c-fondazione-marziali-e-cruciani-procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-realizzazione-residenza-protetta-anziani-e-centro-soggiorno-sociale-congiunto-al-trasferimento-di-beni-immobili>

**LA PRESIDENTE**

alla continua presenza dei nominati componenti, dichiara aperta la seconda seduta pubblica di gara, dando preliminarmente atto che:

- con istanza pervenuta lo scorso 25/05, prot. n. 14407, la ditta Ascani srl ha chiesto la riammissione alla procedura in oggetto nell'asserito presupposto che la mancata allegazione del computo metrico dedotta dal Seggio di gara a motivo di esclusione, giusta comunicazione prot. n. 13939 del 18/05/016, configura una carenza formale che non può comportare la sanzione espulsiva, stante la natura meramente riassuntiva del computo metrico non allegato alla domanda di partecipazione;

Di tanto preso atto,

**IL SEGGIO DI GARA**

deduce la manifesta infondatezza dell'istanza di riammissione avanzata dalla ditta Ascani posto che per pacifica giurisprudenza (cfr. *ex multis* TAR L'Aquila, Sez. I, 20/03/012), oltretutto per consolidata opinione dell'ANAC (cfr. *ex multis* parere n. 97 del 10/06/015), nel caso in cui il bando di gara preveda, a pena di esclusione, la presentazione di un computo metrico comparativo non estimativo, come nella procedura in esame, è del tutto legittima l'esclusione dell'operatore che non abbia prodotto tale computo risultando comunque inapplicabile qualunque integrazione documentale successiva.

Per quanto sopra,

**IL SEGGIO DI GARA**

ritiene inaccoglibile e, dunque, rigetta la richiesta di riammissione alla procedura in esame avanzata dalla Ditta Ascani srl. Di seguito,

**IL PRESIDENTE**

dà altresì atto che:

- con nota prot. n. 15108 del 07/06/016, la CONPAT Scarl, avendo dichiarato di concorrere per l'impresa consorziata Pro.Lav. Srl, è stata invitata a produrre l'atto di cessione di quota societaria effettuato in favore di tale consorziata e la relativa nota di deposito al registro imprese, in quanto, dall'analisi della visura camerale effettuata lo scorso 25 maggio, è stato rilevato che la Pro.Lav. Srl non risultava far parte della compagine societaria della CONPAT;

- con lettera della scorso 16 giugno, acquisita in prot. al n. 15893 del 17/06/016, la CONPAT ha confermato il rapporto consortile ricorrente con la Pro.Lav. Srl producendo, a comprova, la seguente documentazione:

- copia bancale del bonifico di pagamento x acquisto quota societaria x euro 100,00 eseguito in data 19/11/014 da parte della Pro.Lav Srl;
- copia determinazione di ammissione del socio Pro.Lav Srl da parte dell'Amministratore Unico della CONPAT datata 21/11/2014;
- copia ricevuta di avvenuto deposito al registro imprese del 16/06/016.

- in data odierna è stato acquisito al n. 18029 di protocollo, il parere legale richiesto in materia dalla Fondazione Marziali Cesare e Cruciani Elvira;

Di tanto preso atto,

### **IL SEGGIO DI GARA**

principia facendo le seguenti considerazioni:

- la CONPAT è un consorzio stabile costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata (Scarl), giusta statuto del 21/04/08 allegato alla domanda di partecipazione;
- in base all'orientamento giurisprudenziale più recente, le società consortili sono disciplinate dalle norme societarie che qualificano il tipo sociale prescelto (cfr. Tri-

bunale Milano, Sez. spec. Impresa, 16/10/2015, n. 11622; T.A.R. Campobasso, (Molise), sez. I, 30/01/2015, n. 35; T.A.R. Bari, (Puglia), sez. II, 16/05/2014, n. 613);

- la legge 28/01/2009, n. 2 ha abrogato il libro dei soci delle società a responsabilità limitata ed ha conseguentemente modificato gli artt. 2470, 2471, 2472, 2478, 2478-bis e 2479-bis del codice civile;

- l'abolizione del libro soci per le società a responsabilità limitata e per le scarl, comporta ai sensi del novellato art. 2470 cc., l'efficacia del trasferimento della quota sociale solo dopo la relativa iscrizione nel registro delle imprese, come del resto confermato dall'art. 2480 c.c., il quale dispone che per le modificazioni dell'atto costitutivo, come quella in esame consistente nella modifica della compagine sociale e nel trasferimento di una quota della società con conseguente variazione del capitale sociale, si applica l'art. 2436 c.c. (*sul deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni dello statuto nel registro delle imprese*);

- il deposito nel registro delle imprese, a seguito dell'abolizione del libro sociale, è pertanto necessario affinché il trasferimento produca effetti anche nei confronti della società e dei terzi (cfr. Cass, Civ, Sez I, 07/03/014, n. 5407);

- il deposito o l'iscrizione nel registro imprese produce effetti *ex nunc*;

- qualsiasi clausola statutaria difforme che subordini l'esercizio dei diritti sociali, conferiti con l'atto di trasferimento della quota, ad altro e diverso adempimento è nulla ex art. 1418, co.1, c.c. (cfr. Tribunale Verona 14 settembre 2009);

Tanto considerato,

## IL SEGGIO DI GARA

rileva quanto in appresso:

- l'acquisto della quota sociale da parte della Pro.Lav. Srl, come documentata in sede di chiarimenti, non è efficace nei confronti della CONPAT e dei terzi fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese;
- l'atto di trasferimento della quota a Pro.Lav. Srl risulta iscritto nel registro delle imprese solo in data 16/06/2016, giusta ricevuta di avvenuto deposito prodotta dal Consorzio in sede di chiarimenti;
- alla data di scadenza della presentazione delle offerte, ossia il 16/05/2016, la Pro.Lav Srl non era società consorziata di CONPAT, in quanto l'adesione al Consorzio produce effetto solo dal 16/6/2016, ossia dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'atto di trasferimento.

Per quanto sopra considerato e rilevato,

## IL SEGGIO DI GARA

rassegna le seguenti conclusioni:

- la CONPAT Scarl ha indicato in sede di offerta la Pro.Lav. Srl quale impresa consorziata ed esecutrice dei lavori, ma quest'ultima non poteva esercitare i diritti conseguenti alla carica di socio per la mancata iscrizione nel registro delle imprese;
- la Pro.Lav. Srl può far valere la propria carica di socio, solo dalla data di iscrizione della relativa modifica nel registro delle imprese (16/06/2016) e tutte le circostanze di fatto intercorse prima, tra CONPAT e Pro.Lav. Srl, non hanno efficacia ai fini della presente procedura;

- **l'offerta presentata dalla CONPAT Scarl, in nome e per conto della Pro.Lav. Srl, deve essere pertanto esclusa non potendosi considerare valida, in quanto, la Pro.Lav., alla data di scadenza della presentazione delle offerte, ossia il 16/05/016, non era ancora socia del consorzio stabile;**

- non solo, per quanto sopra, la dichiarazione della CONPAT di concorrere per conto della Pro.Lav. Srl., risulta non veritiera ed in quanto tale costituisce, per pacifica giurisprudenza, autonoma causa di esclusione, incidendo sull'affidabilità dell'operatore economico partecipante (Cfr. ex multis T.A.R. Perugia, sez. I, 13/04/2016, n. 347; T.A.R. Roma, sez. III, 15/12/2015, n. 13985; T.A.R. Napoli, sez. I, 01/12/2015, n. 5530; T.A.R. Roma, sez. III, 05/02/2015, n. 2129; T.A.R. Trieste, sez. I, 31/12/2014, n. 678);

Per effetto di tali conclusioni

#### **IL PRESIDENTE**

dispone l'esclusione della CONPAT Scarl di Roma dalla procedura in oggetto.

Dispone, altresì, che venga data comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. b) alla ditta esclusa nei termini ivi previsti, che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e che il plico pervenuto sia conservato nell'armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo-, opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario Verbalizzante.

La seduta è tolta alle ore 12.45

LA PRESIDENTE

*f.to Dott. Lucia Marinangeli*

I COMPONENTI

*f.to Dott.ssa Gabriella Agostinelli*

*f.to Dott. Maurizio Conoscenti*

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

*f.to Sig.ra Mirella Raimondi*